



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12	DEL 03/02/2021
OGGETTO: PROGETTO DI BILANCIO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DIRITTI E PROVENTI DEI SERVIZI COMUNALI, NONCHÉ DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tre** del mese di **febbraio** alle ore **12:36** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Colombo Maurizio** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	COLOMBO MAURIZIO	Si	
Vice Sindaco	TOMASINI VALTER ANTONIO	Si	
Assessore	MARANA ANGELO	Si	
Assessore	SURIANO MERI	Si	
Assessore	BUCCELLONI ENRICA	Si	
Assessore	ROSIELLO VITO	Si	

Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario **Dott. Monolo Angelo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'assessore al bilancio Valter Tomasini:

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 22.12.1981 n. 786, convertito in L. 26.2.1982 n. 51, integrato dal decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002, prevede che, per i servizi pubblici a domanda individuale, i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- il decreto Ministeriale 31.12.1998:
 - a) precisa che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per l'obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
 - b) esclude dalla disciplina i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quello per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed il servizio di trasporto pubblico;
 - c) determina inoltre le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale per le quali gli enti locali, nel caso in cui intendano gestirli direttamente, sono tenuti a richiedere una contribuzione a carico dell'utente;
- l'art. 172 del D. Lgs 267/2000 nel quale si descrivono gli allegati al bilancio di previsione prevede in particolare alla lettera e): *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- il comma 169 dell'articolo 1 della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO CHE:

- per l'attuazione dei programmi di amministrazione contenuti nel D.U.P. Documento Unico di programmazione, nonché per garantire il funzionamento degli uffici comunali, per la parte non finanziata da contributi e dall'indebitamento, occorre provvedere con risorse che provengono o da tributi comunali e da tariffe di servizi a copertura dei costi da sostenere;
- in ottemperanza al disposto dell'art. 172, lettera e) del D. Lgs 267/2000, occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, nonché determinare le tariffe e contribuzioni dovute dagli utenti;
- ai sensi dell'art. 243, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, per gli enti strutturalmente deficitari la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi almeno nella misura non inferiore al 36%;
- la determinazione del tasso di copertura deve essere adottata prima della deliberazione del bilancio, con riferimento alle previsioni dell'anno di competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito al servizio, anche con orario parziale, compresi gli oneri riflessi, i costi per l'acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; I costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base all'incidenza specifica con criteri percentuali; Determinati i costi dei singoli servizi, vanno individuate le fonti di entrata dei servizi stessi, derivanti da tariffe approvate con appositi provvedimenti deliberativi, da contribuzioni e da altre entrate con vincolo di destinazione specifica (contributi regionali ecc.);

DATO ATTO che i servizi cimiteriali e lampade votive sono gestiti dall'Azienda Speciale Servizi Pubblici, mentre l'approvazione dei relativi corrispettivi, canoni e tariffe è riservata al Comune;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.121 del 29.10.2019 avente ad oggetto:” Progetto di bilancio 2021 - Approvazione tariffe per servizi cimiteriali”;

ATTESO che, per quanto attiene al sistema di compartecipazione alle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, in seguito all’approvazione del Regolamento sull’applicazione dell’ISEE (CC. 32/2016), già dal 2017 è stata introdotta la compartecipazione dell’utenza sulla base dell’ISEE anche per quei servizi, sia sociali che scolastici, che precedentemente prevedevano una quota fissa. Per ogni servizio il Regolamento ha indicato il sistema di calcolo della compartecipazione (ISEE a scaglioni o ISEE lineare);

Per quanto riguarda i servizi sociali, l’Assemblea dei Sindaci emette annualmente un atto di indirizzo contenente indicazioni tariffarie per alcuni servizi, al fine di garantire uniformità di trattamento ai cittadini dell’Ambito distrettuale;

Ad oggi tale Assemblea non ha fornito alcun indirizzo per gli anni 2020 e 2021 e pertanto rimane valido ciò che è riportato nel verbale n. 7 del 30.11.2018, definendo la modulazione delle quote minime dei servizi diurni per persone disabili (CDD- CSE – SFA) e precisamente:

- a. CDD: quota minima a carico dell’utenza: 4%;
- b. CSE e SFA: quota minima a carico dell’utenza: 5%.

RITENUTO di confermare la tariffa per il contributo dovuto per utilizzo temporaneo di aree/immobili da adibire a rimessa e/o parcheggio di cui all’art.5.2 del “Regolamento per l’insediamento e l’esercizio di autorimesse, parcheggi a cielo aperto, di automezzi e motoveicoli” pari a 0,35 (€/mq) a settimana, tariffa approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.27 del 29.07.2020 in sede di prima applicazione del suddetto articolo;

RITENUTO di definire invariate le tariffe dei servizi del Comune per l’anno 2021, ad eccezione dei diritti di segreteria relativi all’Urbanistica ed Edilizia Privata che riguardano le Segnalazioni Certificate di Agibilità (introduzione di due soglie di importo di 110,00 e 150,00 in relazione al numero di unità immobiliari) e i Permessi di Costruire/Scia alternative al Permesso di Costruire (importo minimo di 110,00 € per gli interventi di ristrutturazione edilizia) al fine di rendere più agevole ed efficace il calcolo dell’importo complessivo dovuto;

RILEVATO che, sulla base delle previsioni di entrata e di spesa da ricomprendersi nell’annualità 2021 del predisponendo bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, il grado complessivo di copertura dei servizi in esame, secondo quanto riepilogato nell’allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, è del 39,5% tenuto conto del disposto dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con il quale viene stabilito che le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione:

- a) elenco tariffe, diritti e proventi dei servizi dell’Ente;
- b) piano dei costi e dei proventi dei servizi a domanda individuale;

PROPONE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;
- 2) di approvare le tariffe, diritti e proventi dei servizi del Comune, così come determinate nell’allegato A) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo che le stesse avranno valore, laddove non altrimenti specificato, per l’intero anno 2021;
- 3) di approvare l’allegato riepilogo relativo alla definizione dei costi complessivi e delle entrate complessive dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2021, secondo la specificazione di cui all’allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base delle corrispondenti previsioni di entrata e di spesa da ricomprendersi nel predisponendo bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, con riferimento all’annualità 2021;

- 4) di prendere atto, sulla base delle evidenze contabili di cui all'allegato B), che la percentuale di copertura è determinata a livello previsionale nella misura del 39,5% tenuto conto, come altresì precisato in premessa, delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 in relazione ai costi del servizio asilo nido;
- 5) di precisare che le determinazioni assunte con il presente provvedimento verranno recepite nel predisponendo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
- 6) di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, dovendo dare tempestivamente corso alla successiva definizione e approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2021/2023;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 15.04.2020;

DATO ATTO che:

- sono presenti nella sala riunioni gli assessori Tomasini, Buccelloni, Suriano e Rosiello; il Sindaco e l'assessore Marana partecipano tramite video conferenza;
- il Segretario provvede alla verifica della presenza in video del Sindaco e dell'assessore Marana, li riconosce, e richiede agli stessi se nella stanza in cui si trovano siano presenti altre persone, dovendosi svolgere la riunione di giunta in seduta segreta;
- il Sindaco e l'assessore Marana, in collegamento da remoto, confermano che nella stanza in cui si trovano non è presente alcuna altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di approvare la proposta, gli assessori presenti in sala esprimono il proprio voto per alzata di mano e si procede ad ascoltare l'espressione di voto del Sindaco e dell'assessore Marana, collegati in video conferenza;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

di approvare la proposta presentata dall'Assessore al Bilancio Valter Tomasini, come sopra riportata.

Dopodiché, con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adeguamento delle tariffe nello schema del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione.

Allegati:

- a) *elenco tariffe, diritti e proventi dei servizi dell'Ente*
- b) *piano dei costi e dei proventi dei servizi a domanda individuale*

Letto, approvato e sottoscritto:

<p>IL PRESIDENTE Colombo Maurizio</p>	<p>IL SEGRETARIO Dott. Monolo Angelo</p>
---	--